

LO SPORTELLINO DEL CITTADINO

Il lavoratore si fa male? La RcAuto rimborsa l'azienda

Il datore di lavoro ha diritto a rivalersi sul responsabile di un sinistro stradale per i danni derivanti dall'assenza del lavoratore?

Pochi datori di lavoro chiedono il risarcimento nel caso in cui un loro dipendente sia vittima di un incidente stradale, ma sbagliano, perché hanno il diritto di farlo. Nel caso in cui il dipendente sia vittima e non responsabile dell'incidente, gli enti previdenziali (Inps e Inail) garantiranno una quota della retribuzione, per poi rivalersi sull'assicurazione del responsabile del sinistro; allo stesso tempo resteranno a carico del datore di lavoro, in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva, i costi che matureranno per il suo dipendente (retribuzione, contributi, ferie, 13^a, 14^a, TFR, gratifiche, indennità di malattia, ecc.) durante tutto il periodo in cui quest'ultimo resterà assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell'incidente, pur non avendo alcuna responsabilità, subendo pertanto un danno ingiusto. In questi casi è riconosciuta (per tutte Cass. civ., Sez. Un., 12.11.1988 n. 6132) la risarcibilità del danno patrimoniale patito dal datore di lavoro «per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente, la quale integra un ingiusto pregiudizio a prescindere dalla sostituibilità o meno dello stesso. Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di

assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente)». Inoltre è pacifico che tale danno per l'invalidità temporanea del dipendente, causata dal soggetto responsabile del sinistro stradale, andrà risarcito da quest'ultimo, sussistendo un nesso eziologico tra l'evento lesivo ed il pregiudizio economico che per suo tramite è derivato al diritto di credito del datore di lavoro.

Altro aspetto determinante è l'acclarata possibilità del datore di lavoro di esercitare l'azione risarcitoria di rivalsa direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione per la Rc del responsabile del sinistro. La giurisprudenza costante della Suprema Corte (vedasi per tutte Cass. civ., sez. III, 4/11/02 n. 15399 e Cass. civ., sez. III, 21/10/91 n. 11099) ha infatti chiarito che: «Nella nozione di "danneggiato dalla circolazione del veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo", in relazione al quale l'art. 18 della L. n. 990/69 (oggi assorbito dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni) che prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di de-

rivazione causale con l'incidente medesimo, e, quindi anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l'invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell'azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge, in particolare art. 21, 27, e 28 (oggi assorbiti e recepiti rispettivamente dagli artt. 128, 140 e 144 del Codice delle Ass.) e dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato».

Ciò detto, da questa disciplina deriva anche un'importante valutazione in tema di prescrizione del diritto di ottenere il risarcimento del danno in rivalsa per il datore di lavoro. Trattandosi di un'azione per il risarcimento di un danno subito per fatto illecito del terzo prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni, così come previsto dall'art. 2947, 2° comma, c.c. (per tutte Cass. civ. sez. III, 09/02/2010 n. 2844); pertanto il datore di lavoro avrà due anni di tempo dalla data del sinistro per esercitare la propria azione risarcitoria di rivalsa (salvo atti interruttivi della prescrizione).

Avv. Michele Di Pentima

EDILIZIA / 1

Casa, è all'1% l'Iva sui lavori di manutenzione

Voglio ristrutturare casa usufruendo della detrazione del 50% per la fatturazione degli infissi nuovi con manodopera compresa: l'Iva come è calcolata?

La Finanziaria 2010 ha stabilito che l'aliquota del 10% possa essere applicata in maniera permanente per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, tranne il caso di acquisto diretto dei beni da parte del proprietario dell'immobile. È necessario che la cessione di beni avvenga nell'ambito del contratto di appalto. In presenza dei cosiddetti beni di "valore significativo" - il nostro caso (cfr. elenco in D.M. 29.12.1999), l'aliquota si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei beni. Per l'intervento di installazione di infissi per un valore complessivo di euro 10.000,00, se il valore degli infissi è di euro 6.000,00 e i restanti euro 4.000,00 corrispondono al valore della manodopera (comprendente il valore delle materie prime e semilavorate), l'aliquota Iva è così determinata: sul valore manodopera (4.000x10%)=euro 400; sul valore degli infissi fino a concorrenza del valore della manodopera (4.000x10%)=euro 400,00; sul valore residuo degli infissi (2.000x21%)=euro 420,00.

Dott.ssa Patrizia Gasparello
Consulente del lavoro

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

EDILIZIA / 2

Troppo rumore? Il costruttore paga i danni

Posso chiedere il risarcimento dei danni al costruttore per difetti legati al mancato rispetto dei requisiti acustici e di isolamento previsti dalla legge?

Sì, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 103/2013 depositata il 29 maggio scorso. La normativa in materia di inquinamento acustico, in attesa del riordino della materia e dei decreti applicativi, però non potrà trovare applicazione per chi ha acquistato successivamente al luglio 2009. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, lett. c), della Legge Comunitaria 2009 che aveva dato interpretazione all'art. 11, c. 5, della legge 7.07.2009 n.88 (Legge Comunitaria 2008) nel senso di escludere, in attesa di appositi decreti attuativi, l'applicazione della disciplina sui requisiti acustici passivi degli edifici ai rapporti tra costruttori-venditori ed acquirenti. La Corte Costituzionale è, dunque, intervenuta, dichiarando incostituzionale a causa della violazione dell'art. 3 Cost. la norma in questione, considerata una vera e propria sanatoria per i costruttori che avevano venduto sino a luglio 2009.

Avv. Fabio Benatti

FORMAZIONE

Metodi da coach per migliorare tutte le prestazioni

Il coaching può essere applicato anche al mondo dello sport?

Be', veramente quando si parla di coach e coaching il pensiero va subito al mondo dello sport, difficilmente si ricorre al mondo della formazione! In effetti il coach è colui che allena "il corpo" tuttavia esiste anche un coach che allena "la mente". Spesso le due cose vanno di pari passo.

Il coaching "mentale" nello sport ha radici profonde, parte dalla diffusione di una cultura sportiva etica ed equilibrata e favorisce la crescita degli adulti di domani. Lo sviluppo del benessere psicofisico-emozionale nel coaching diventa essenziale.

Il coaching aiuta ad aumentare la motivazione e la performance, favorire la concentrazione prima e durante la gara, migliorare la gestione dell'ansia, gestire lo stress post gara, trarre motivazioni da successi e sconfitte, gestire le risorse personali potenziandole, fissare obiettivi, focalizzarsi per raggiungerli, infine migliorare le capacità di comunicazione e di leadership.

Damiano Frasson
Gruppo - Consulenza,
Formazione e Coaching